

Rassegna Stampa

dei

4 maggio 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

SODDISFAZIONE DEI VERTICI ANCE. Interessati duemilacinquecento lavoratori

Dopo trattative lunghe sei mesi, il nuovo contratto degli edili è realtà

●●● Non poteva essere scelto giorno più emblematico come l'1 maggio per la firma tra datori di lavoro e sindacati del contratto integrativo degli edili della provincia di Enna e che interessa non meno di 2500 lavoratori del settore. È stata la crisi il filo conduttore di trattative protrattesi per sei mesi e dopo 11 incontri, Ance e sindacati hanno raggiunto l'intesa. Il presidente provinciale dell'Ance Vincenzo Pirrone, insieme ai componenti della presidenza La Spina e Sademi che per l'Ance hanno condotto le trattative esprimono soddisfazione per l'intesa e per il senso di collaborazione che i sindacati hanno attestato ancora una volta. «La crisi che il nostro settore sta vivendo, sostenuta anche dall'incapacità amministrativa con assenza di investimenti, ha segnato tut-

to il percorso che ci ha portato al rinnovo – commenta Pirrone – ci è sembrato necessario adeguare le retribuzioni e le indennità spettanti ai lavoratori ma abbiamo anche introdotto importanti innovazioni che contribuiranno a ridurre di quasi un punto percentuale il costo del lavoro delle aziende. L'impegno con cui ci siamo lasciati è di sostenere tutte le azioni necessarie per riportare l'edilizia a livelli in grado di riassorbire le centinaia di lavoratori che hanno perso il posto in questi anni e siamo ancora una volta certi che insieme sapremo trovare i grimaldelli giusti per far uscire dal torpore le amministrazioni locali». «La trattativa si inserisce in un contesto di crisi che rende difficoltoso garantire i diritti dei lavoratori – afferma Dathan Di Dio della Uil – confronto che rimane, l'ultimo spazio di de-

mocrazia da opporre agli interessi politico-affaristici che ignorano i bisogni dei lavoratori ed i loro diritti. Il nostro contratto resta un baluardo per la difesa dei lavoratori e delle imprese serie che vivono di mercato» «La Sicilia soffre una crisi ben più grave di quella dell'intero paese e l'edilizia è il settore che paga il prezzo più alto – continua Franco Iudici della Cisl – rinnovando l'intesa economica, abbiamo voluto significare che se il settore migliora devono migliorare anche le retribuzioni. Siamo certi che insieme all'Ance riusciremo a far ripartire gli investimenti ed a tutelare imprese sane e lavoratori». (*RICA*) **RICCARDO CACCAMO**

ANCE**Firmato il contratto integrativo**

f. g.) Ance provinciale e rappresentanti sindacali hanno firmato dopo 11 incontri il nuovo contratto integrativo di lavoro e fare da filo conduttore è stata la crisi nel settore edile che non accenna a risolversi. Pirrone, La Spina e Saddemi che per conto di Ance provinciale hanno condotto le trattative hanno voluto esprimere soddisfazione per l'intesa e per il senso di collaborazione che i sindacati hanno attestato ancora una volta. «La crisi che il settore edile sta vivendo, sostenuta anche dall'incapacità amministrativa - dichiara Vincenzo Pirrone - ci porta a dover registrare una sostanziale assenza di investimenti, ha segnato tutto il percorso che ci ha portato al rinnovo del contratto. Ci è sembrato necessario adeguare le retribuzioni e le indennità spettanti ai lavoratori, ma abbiamo anche introdotto

importanti innovazioni che contribuiranno a ridurre di quasi un punto percentuale il costo del lavoro delle aziende». «La trattativa - dichiara Dathan Di Dio, segretario della Feneal Uil - si inserisce in un contesto di crisi che rende sempre più difficoltoso garantire i diritti dei lavoratori a tutti i livelli, confronto che rimane, si badi bene, l'ultimo spazio di democrazia da opporre con forza sempre maggiore agli interessi politico-affaristici che ignorano i bisogni dei lavoratori ed i loro diritti. Il nostro contratto resta un baluardo per la difesa dei lavoratori e delle imprese serie che vivono di mercato». «La Sicilia - evidenzia Franco Iudici della Filca Cisl - soffre una crisi ben più grave di quella dell'intero paese e l'edilizia è il settore che paga ed ha pagato il prezzo più alto. Rinnovando l'intesa economica,

ancorata all'andamento del settore, abbiamo voluto significare che se il settore migliora devono migliorare anche le retribuzioni. Siamo certi che insieme all'Ance riusciremo a far ripartire gli investimenti ed a tutelare al massimo imprese sane e lavoratori». «Siamo soddisfatti per l'accordo raggiunto per il contratto integrativo per i lavoratori edili della provincia di Enna firmato il 01 maggio - dichiara Alfredo Schilirò della Fillea Cgil - Attraverso questo nuovo integrativo abbiamo aumentato il salario per i lavoratori e le indennità di pasto e di trasporto. Auspichiamo, tuttavia, per il futuro, di firmare ulteriori integrativi migliorativi per la sorte dei lavoratori edili, nel caso in cui si sbloccino nuovi cantieri edili e quindi riparta l'edilizia in questo territorio».

Probabile firma il 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana

Patto per la Sicilia 14 mld da spendere

Fondi per attrarre visitatori nei siti culturali

PALERMO - Quattordici miliardi da spendere in cinque anni, 2,4 miliardi entro il 2017. È il plafond del 'Patto per la Sicilia', il documento che il governo Renzi e la Regione siciliana firmeranno a breve, forse il 15 maggio, data simbolica, indicata dal governatore Rosario Crocetta, perché quel giorno si festeggia l'autonomia siciliana. I finanziamenti più cospicui, come scrive 'la Sicilia di Catania' saranno destinati al risanamento delle aree colpite dal dissesto idrogeologico e dall'erosione delle coste. Fondi anche per attrarre i visitatori nei siti culturali del parco archeologico di Siracusa e in quello di Selinunte, nel Castello Mareddolce

a Palermo che rientra nel circuito arabo-normanno riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco. A Gela (Cl) sarà realizzata la darsena, mentre a Catania la realizzazione della cittadella giudiziaria, risorse anche per la riqualificazione dei centri urbani, per il completamento delle reti fognarie, dei depuratori e degli impianti a supporto dello smaltimento dei rifiuti. Nel 'patto' anche le strade secondarie e per le vie di fuga nella Sicilia orientale a rischio sismico.

**Risorse cospicue
ad aree colpite da
dissesto idrogeologico
ed erosione coste**

Costruzioni. In nove anni il settore ha polverizzato mezzo secolo di sviluppo: la perdita di produzione è stata del 65,17%

La crisi piega il calcestruzzo

Le imprese: toccato il fondo - Nel 2016 stimata una mini-ripresa dell'1,1%

Matteo Meneghello

MILANO

Il mercato del calcestruzzo perde un altro 10,1 per cento e ritorna ai livelli produttivi degli anni Sessanta. È questo il quadro che emerge dall'analisi dei dati forniti dall'Atecap, (l'associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), relativi all'anno scorso. «In nove anni nel settore si è perso quasi mezzo secolo di sviluppo» hanno spiegato i vertici dell'associazione presentando l'ultimo rapporto sul settore. La perdita complessiva, in questo arco del tempo, è stata del 65,17%, in larga misura concentrata negli ultimi anni.

«Non si parla più di crisi - spiega il vicepresidente di Atecap, Andrea Bolondi -, ma di mutamento radicale del mercato», che in futuro «sarà in grado di assorbire solo la metà della capacità produttiva del settore».

Ragionando in termini di volumi, la produzione di calcestruzzo italiana è passata dai 72,5 milioni di metri cubi del 2007 ai 25,2 milioni del 2015. Dinamica simile per le consegne interne di cemento, che in cinque anni, dal 2011 al 2015, sono passate da 31,6 milioni di tonnellate a 18,7 milioni, con una perdita del 40,59 per cento.

A soffrire sono i principali mercati di sbocco del calcestruzzo preconfezionato, vale a dire la nuova edilizia abi-

lativa (nel 2015 gli investimenti in questo ambito si sono ridotti del 6% rispetto all'anno precedente) e le costruzioni non residenziali (-1,2% la spesa programmata l'anno scorso).

Dopo il brusco «atterraggio» degli ultimi quattro anni (l'emorragia produttiva nel comparto del calcestruzzo è stata del 24,3% nel 2012, del 20,5% l'anno successivo, dell'11,5% nel 2014 e come detto del 10,1% l'anno scorso) ora, però, si dovrebbe avere tocca-

AUSPICIO

Bolondi (Atecap): la cancellazione del patto interno di stabilità potrebbe restituire vigore agli investimenti pubblici

to il fondo. **Ance** prevede che il 2016 possa essere l'anno della svolta per il settore delle costruzioni: dopo otto anni consecutivi di calo degli investimenti nel settore (mezzo milione i posti di lavoro persi), quest'anno si prevede un'inversione di tendenza, con un tasso di crescita dell'1% sorretto soprattutto dal non residenziale, dalle manutenzioni straordinarie e dal pubblico.

Per l'anno in corso anche gli operatori del mercato del calcestruzzo prevedono un recupero dell'1,1 per cento, dunque un'interruzione del

trend negativo che dura ininterrottamente da nove anni. La stima è ricavata da Atecap valutando gli effetti sul comparto della Legge di Stabilità, dalla quale «emerge - spiega l'associazione - la volontà di basare la ripresa anche su interventi di grande interesse per il settore delle costruzioni. In particolare la manovra prospetta un rilancio degli investimenti pubblici grazie alla cancellazione del patto di stabilità interno e all'utilizzo della clausola europea per gli investimenti».

Nei prossimi anni, secondo Atecap, molte aziende tenderanno comunque a mantenere presidi territoriali a prescindere dalla reali possibilità di guadagno. Qualche nuovo spazio di mercato potrà essere trovato in applicazioni alternative della materia prima, come quelle rappresentate dalle pavimentazioni di calcestruzzo in galleria. Parallelamente, è lecito attendersi anche una progressiva razionalizzazione della struttura produttiva: negli ultimi sei anni, a fronte di un dimezzamento della produzione, è stato chiuso un impianto su dieci (nel frattempo, però, si quasi dimezzata la produzione media per impianto, scesa a 12 mila metri cubi, al di sotto della soglia di economicità minima di un impianto di betonaggio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legalità, boom rating

Aumento del 111% sulle attribuzioni del rating di legalità. È quanto emerge dal comunicato stampa di ieri dell'Antitrust. Nei primi quattro mesi del 2016, infatti, su 583 casi chiusi sono state premiate 418 aziende virtuose. Le attribuzioni del rating di legalità, nel range temporale che va da gennaio 2013 al 30 aprile 2016, sono state 1.789. Fra queste, ci sono state 69 conferme e 41 riconoscimenti di maggior punteggio. Le domande presentate all'Antitrust nell'arco temporale sopra detto,

provengono per il 53% dal Nord, per il 30% dal Sud e dalla Isole e il 17% dalle regioni del Centro. Il rating di legalità, approvato dal parlamento alla fine del 2012, ha come scopo quello di premiare le imprese più virtuose, che hanno un fatturato superiore ai 2 milioni di euro annui e rispettano una serie di requisiti giuridici. Per ottenere una stelletta il titolare dell'azienda e i dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari. In più l'impresa non deve essere stata condannata nel biennio precedente per illeciti

antitrust. E deve aver effettuato pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro esclusivamente con strumenti tracciabili.

**Giorgia
Pacione Di Bello**

— © Riproduzione riservata —

In Italia vietato costruire nuove case

In discussione alla Camera la legge che vuole azzerare entro il 2050 il consumo di suolo
Le Regioni dovranno incentivare i Comuni a promuovere il recupero degli immobili dismessi

PAOLO BARONI
ROMA

L'obiettivo è quello di azzerare entro il 2050 il consumo di suolo. Impresa non facile se si considera che oggi in Italia vengono cementificati circa 7 metri quadri di suolo ogni minuto, una superficie che nell'arco di una giornata corrisponde a circa 80 campi da calcio e che ha fatto salire al 7% del territorio nazionale la quota di suolo «consumato». Si tratta di ben 21 mila chilometri quadrati, 345 mq per ogni abitante.

La legge sul «Contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato», a due anni di distanza dalla sua presentazione è arrivata al primo giro di boa: entro oggi la Camera darà il primo via libera. Ieri Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità e circa un terzo dei 300 emendamenti proposti soprattutto dalle opposizioni, a cominciare da M5s e Sel.

Le nuove regole

Una volta approvata la legge si prevede un iter complicato e non certo breve a causa dei tanti passaggi. Tant'è che la legge introduce un periodo transitorio di tre anni durante il quale non sarà possibile consumare

suolo tranne che per lavori ed opere già inserite nei piani urbanistici. Il primo passo, infatti, assegna al ministero delle Politiche agricole, di concerto con Ambiente, Beni Culturali e Infrastrutture, il potere di definire attraverso un apposito decreto «la riduzione progressiva vincolante di consumo del suolo» a livello nazionale. Criteri e modalità verranno messe a punto dalla Conferenza unificata (alla quale partecipano anche le regioni), che dovrà tenere conto delle specificità territoriali, delle caratteristiche dei suoli, delle produzioni agricole e dell'estensione delle coltivazioni (anche in chiave di sicurezza alimentare nazionale), della sicurezza ambientale, della pianificazione territoriale e dell'esigenza di realizzare opere pubbliche e fornire il suo parere entro 180 giorni dall'approvazione della legge, altrimenti subentra il governo.

Chi resta fuori

Solo le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e le opere di interesse statale e regionale non rientrano nei vincoli. L'attuazione concreta del piano compete alle Regioni che devono fissare cri-

teri e modalità da rispettare nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale. Anche in questo caso a fronte di enti inadempienti decide il governo.

La priorità al riuso

Sempre entro il termine di 180 giorni le Regioni «dettano disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana individuando gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione e di rinnovo edilizio».

Censiti gli edifici sfitti

Le Regioni dovranno dettare anche le disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso». Spetta invece ai comuni segnalare ogni anno al prefetto le proprietà in stato di abbandono.

Aree degradate

La legge assegna una delega specifica al governo, da esercitare entro 9 mesi, per semplificare attraverso le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti

organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Compendi agricoli

La legge fissa criteri molto precisi e rigidi per i compendi agricoli neorurali e sui mutamenti di destinazione. Vietati per 5 anni, in particolare, per le superfici coltivate che hanno beneficiato di aiuti comunitari.

Sino a tre anni di blocco

Dall'entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei piani regionali, e comunque non oltre il termine di 3 anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per lavori ed opere inserite negli strumenti di programmazione urbanistica e per le opere prioritarie. Nel caso il termine di 3 anni dovesse trascorrere inutilmente scatta un tetto all'uso del suolo pari al 50% di quanto consumato in media nei 5 anni antecedenti.

Twitter @paoloxbaroni

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Escluse le opere di interesse nazionale

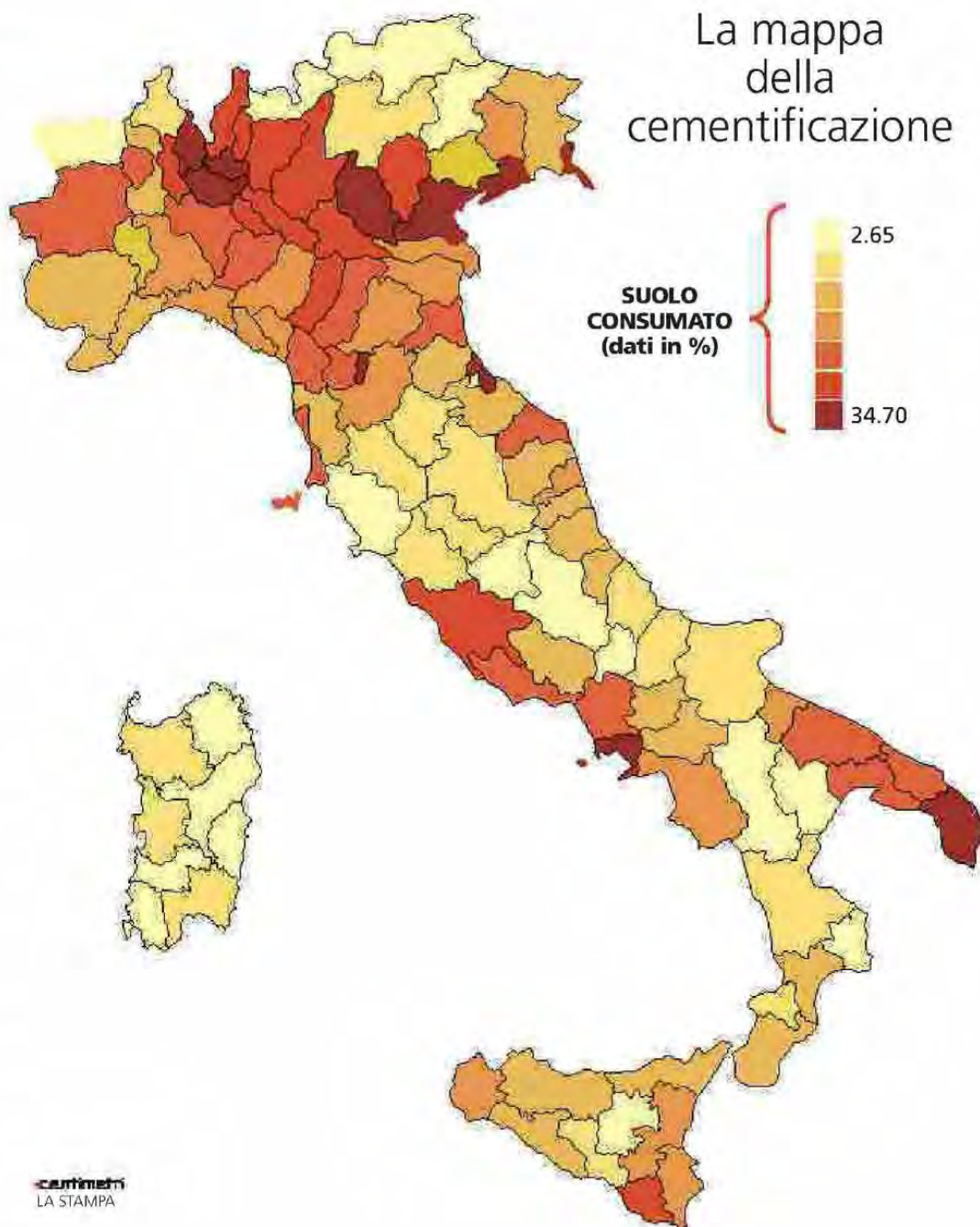
■ Solo le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e le opere di interesse statale e regionale non rientrano nei nuovi vincoli previsti dalla legge

■ L'attuazione concreta del provvedimento anti cemento compete alle Regioni che devono fissare criteri e modalità da rispettare nell'ambito della pianificazione urbanistica a livello comunale

■ La nuova legge introduce un periodo transitorio di tre anni durante il quale non sarà possibile consumare suolo tranne che per lavori ed opere già inserite nei piani urbanistici comunali

■ Le Regioni dovranno dettare le disposizioni per redigere censimenti comunali degli edifici non utilizzati o abbandonati al fine di creare banche dati del patrimonio da recuperare

La mappa della cementificazione



Regole. Scudo per i bandi del 19 aprile

Codice appalti, l'Anac «salva» gare per cento milioni

Mauro Salerno
ROMA

■ Si sposta in avanti di 24 ore la data di applicazione delle regole del nuovo codice appalti ai bandi per l'assegnazione di nuove opere o incarichi di progettazione. Con un nuovo comunicato l'Anticorruzione fa slittare dal 19 al 20 aprile la data-spatriacque per l'applicazione del Dlgs 50/2016 che ha mandato in pensione il codice del 2006. La soluzione (anticipata su questo giornale il 30 aprile) fa salvi i bandi pubblicati in Gazzetta il 19 aprile, stendendo una rete di sicurezza su gare che - tra lavori e progettazioni - valgono poco più di 100 milioni.

Il comunicato pubblicato ieri corregge la rotta scelta con il precedente intervento interpretativo sull'entrata in vigore del codice, contenuta nel comunicato

congiunto Anac-Mit del 22 aprile, che faceva scattare la tagliola del nuovo codice il 19 aprile, cioè lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una scelta che rendeva in qualche modo retroattiva l'applicazione delle nuove regole, visto che la pubblicazione nell'edizione online della Gazzetta Italiana è arrivata soltanto nella tarda serata (dopo le 22.00) del 19 aprile. Lo slittamento è stato avallato anche dall'Avvocatura dello Stato, cui l'Anac ha chiesto un parere. E si basa sul principio dell'irretroattività della legge, sancito, come ricorda il comunicato, dall'articolo 11 delle preleggi del codice civile. Va detto peraltro che la «soluzione equitativa» non incide sulla data di entrata in vigore del codice - che resta fissata al 19 aprile come specificato dal-

l'articolo 220 del Dlgs 50/2016 - ma prende atto della pubblicazione «tardiva» in Gazzetta, chiarendo che le nuove «disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati decorrendo dal 20 aprile 2016».

Tutto nasce dalla corsa scatenata da molte stazioni appaltanti alla pubblicazione di bandi prima che il nuovo codice modificasse istituti chiave come l'appalto integrato di progetto e lavori (radicalmente ridimensionato), la possibilità di assegnare le gare al massimo ribasso (ora consentite solo per gli interventi sotto al milione) e il subappalto (tetto al 30% esteso a tutto il contratto).

Lo slittamento getta un'aciambella di salvataggio ad almeno nove gare di lavori pubblicate sulla Guce del 19 aprile per un

controvalore di 92,3 milioni. Tra queste un appalto integrato da 29 milioni delle Ferrovie Sud Est per un deposito a Bari, e due gare per progettare e realizzare edifici a servizio delle università di Napoli e Roma da 12,5 e 14,7 milioni. Salve anche diverse gare di progettazione con riferimenti quantomeno da aggiornare.

Restano in fuori gioco tutte le gare con gli stessi «vizi» pubblicate dopo il 19 aprile. E si tratta di appalti rilevanti, per un controvalore di circa 465 milioni (senza contare le gare per beni e servizi dei soggetti aggregatori). Ora non resta che il ritiro in autotutela e la riformulazione delle gare. A meno di non voler rischiare un ricorso e lasciare l'ultima parola al giudice di turno.

465 milioni

I bandi ancora a rischio

Il valore delle gare dopo il 19 aprile
non allineate al nuovo codice

Indicazione fornita dal Garante alla camera arbitrale presso l'Authority anticorruzione

Lodi arbitrali con gli omissis

La pubblicazione è possibile. Rispettando la privacy

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Lodi arbitrali pubblicabili sul sito internet dell'Anac, ma solo con omissis sui nomi degli interessati. L'oscuramento è necessario per rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali.

È questa l'indicazione fornita dal Garante della privacy alla Camera Arbitrale presso l'autorità anticorruzione. La nota del 17 marzo 2016 (prot. 7798) affronta la questione della pubblicazione dei lodi arbitrali depositati presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

Per rispondere il quesito, il collegio, presieduto da Antonello Soro, ha analizzato la disciplina vigente in materia di protezione dei dati e di lodo arbitrali.

Quanto al primo aspetto, il codice della privacy subordina la possibilità di diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico solo se l'operazione è consentita da una norma di legge o di regolamento (articolo 19 del codice della privacy).

Quanto alla natura del lodo, esso si inserisce in una attività di carattere giurisdizionale. Anche se i lodi, in relazione alla procedura di adozione, non sono in tutto e per tutto equiparabili alle sentenze.

Il lodo è efficace dal momento della sottoscrizione del provvedimento, mentre la sentenza

esiste dal momento della sua pubblicazione curata dal cancelliere, che dà atto dell'avvenuto deposito della decisione.

Il deposito del lodo, invece, è richiesto non per la esistenza giuridica della pronuncia, ma per l'esecuzione. Da questi aspetti il garante conclude che la pubblicità non è elemento necessario per il perfezionamento della procedura di adozione del lodo arbitrale.

Per i lodi in materia di appalti pubblici, è previsto che il lodo sia depositato presso la camera arbitrale, prima del deposito eventuale (per l'esecutività) presso la cancelleria del tribunale.

Anche per i lodi sugli appalti, dunque, il deposito non è necessario.

Certo il deposito del lodo presso la camera arbitrale è importante ai fini di trasparenza e pubblicità dei dati riferibili alla giustizia arbitrale e per consentire le rilevazioni statistiche annuali.

Peraltro senza una norma di legge, rileva il garante, il deposito del lodo non è equiparabile al deposito della sentenza.

La mancanza di una prescrizione sulla pubblicazione del lodo depone nel senso della illegittimità della diffusione in rete del provvedimento integrale.

D'altra parte una tale diffusione pregiudicare la sfera privata delle persone, considerato che una volta pubblicato in rete le pagine possono essere indicizzate e messe a disposizione

di chiunque senza controllo.

Per rispettare il principio di proporzionalità, il garante ritiene che non si possa disporre la pubblicazione integrale sul sito dell'Anac dei lodi (sia quelli liberi sia quelli amministrati). Sono, invece, da tutelare i dati personali delle parti, ma anche delle altre persone menzionate a vario titolo nella decisione arbitrale.

Per garantire, dunque, la finalità di informazione giuridica, la pubblicazione sul sito Internet e la consegna di copia di lodi a terzi, interessati a pubblicare notizie, possono avvenire previo oscuramento dei dati che consentono di individuare le persone coinvolte.

Lo Sviluppo economico ha predisposto le istruzioni per compilare le richieste di erogazione

Sabatini-ter con accredito web

Dopo l'ok al contributo accesso con Pec alla piattaforma

DI CINZIA DE STEFANIS

Ai fini della trasmissione delle richieste di erogazione delle diverse quote di contributo legate alla Sabatini-ter (acquisto beni strumentali), l'impresa beneficiaria, a valle della ricezione del provvedimento di concessione, dovrà effettuare l'accesso alla piattaforma <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese> inserendo username (corrispondente all'indirizzo di Pec dell'impresa inserito nel modulo di domanda) e la password (trasmessa dal MiSe a mezzo Pec a seguito della trasmissione del provvedimento di concessione). Il campo «erogazione» indica la quota di contributo rispetto alla quale si può procedere alla richiesta di erogazione. Queste le istruzioni contenute nella guida Mise per la richiesta telematica della quota di contributo da parte delle imprese legate alla sabatini-ter. La richiesta della prima quota può avvenire solo previa compilazione e trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento. Per le quote successive alla prima, nel campo «attivazione» è riportata la data a partire dalla quale è possibile effettuare la relativa richiesta di erogazione. In corrispondenza di ciascuna domanda caricata/decretata, l'impresa potrà visualizzare il pulsante denominato «1ª fase» relativo alla dichiarazione ultimazione investimento, cliccando il quale si aprirà un form che dovrà essere compilato dalla Pmi in ogni sua parte. Alcuni

campi di tale form risulteranno precompilati in automatico in base alle informazioni disponibili all'interno della piattaforma informatica, a seguito della presentazione dell'istanza e del successivo invio della delibera bancaria. Dette informazioni potranno essere modificate dalla Pmi. La sezione «sede operativa» contiene nella prima parte i dati relativi alla sede operativa indicata nel modulo di domanda precompilati e non modificabili. Solo per le imprese estere, non aventi sede operativa in Italia alla data di presentazione della domanda, tali campi risulteranno vuoti e dovranno essere valorizzati con i dati relativi alla sede operativa attivata sul territorio nazionale alla data di trasmissione della dichiarazione di ultimazione. Nella seconda parte della medesima sezione l'impresa dovrà indicare la data di ultimazione dell'investimento, dove per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa esposto, ovvero, in caso di investimento in leasing, la

data dell'ultimo verbale di consegna del bene. L'impresa beneficiaria, nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di domanda, circa l'aver ottenuto/richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura, incluse quelle a titolo de minimis, a va-

lere sui beni oggetto di agevolazione (di cui all'elenco allegato alla dichiarazione di ultimazione), dovrà selezionare l'apposito flag. In questo caso, la piattaforma consentirà all'impresa di effettuare il download della dichiarazione sostitutiva di atto

notorio in formato word, contenente le informazioni di dettaglio circa le ulteriori agevolazioni ottenute e/o richieste.

La via per accedere ai contributi

Accesso on line	Accesso con username e password alla piattaforma telematica https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it/Imprese per la richiesta delle quote legate alla Sabatini ter
Prima quota	La richiesta della prima quota può avvenire solo previa compilazione e trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento

Lavori Pubblici

Nuovo codice/2. Qualificazione, offerte anomale, subappalti: le risposte dei nostri esperti ai dubbi sulla fase transitoria

Mau.S.

In questa pagina riportiamo i primi quesiti raccolti con le risposte dei nostri esperti. Continuate a scriverci e a segnalarci gli aspetti critici: i nostri esperti vi indicheranno la strada da seguire

È la pubblicazione del bando di gara, [che l'Anac con un comunicato diffuso ieri individua in quelli andati in Gazzetta dal 20 aprile in poi](#), il discrimine per distinguere gli appalti ai quali si applicano le nuove regole stabilite dal Dlgs 50/2016, da quelli che invece continueranno a seguire le formule stabilite dal vecchio codice del 2006. Dunque se il bando di gara è stato pubblicato entro il 19 aprile le procedure di aggiudicazione e le regole per l'esecuzione seguiranno ancora le regole del Dlgs 163/2006. Da quella data in poi tanto la gara che lo svolgimento della prestazione devono adeguarsi al nuovo codice. È questa una delle risposte di maggior rilievo tra quelle sottoposte dai lettori all'attenzione degli esperti di Edilizia e Territorio.

La fase transitoria è l'argomento principe dei quesiti raccolti dal servizio [«Edilizia Risponde»](#). Con richieste di chiarimento anche molto specifiche. In questa pagina riportiamo i primi quesiti raccolti con le risposte dei nostri esperti. Continuate a scriverci e a segnalarci gli aspetti critici: i nostri esperti vi indicheranno la strada da seguire.

APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE

È in vigore il nuovo codice appalti, Dlgs 50/2016. Se è chiaro che i nuovi bandi di gara dovranno seguire il nuovo Codice, per tutte le norme che riguardano la fase esecutiva (subappalto, collaudi, varianti ecc.) quali norme dovranno essere applicate? Grazie.

Il principio generale cui occorre fare riferimento è quello contenuto all'articolo 213, comma 1, secondo cui il D.lgs. 50/2016 si applica ai contratti (e alle procedure) i cui bandi per l'affidamento delle relative prestazioni sono stati pubblicati dopo la sua entrata in vigore (cioè a partire dal 19 aprile 2016). Di conseguenza, i contratti conclusi in relazione a gare avviate prima del 19 aprile saranno regolati in fase esecutiva della norme del D.lgs. 163/2006. Al contrario, i contratti relativi a gare avviate dopo la suddetta data saranno regolati in fase esecutiva, in linea generale, dalle nuove norme del D.lgs. 50/2016, ad eccezione di quelle ipotesi in cui lo stesso articolo 213 fa salve le previsioni del DPR 207/2010. (Roberto Mangani)

Salve, in relazione al combinato disposto degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono a richiedere, relativamente ai contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati precedentemente al 19 aprile 2016, quale a vostro parere tra quelle di seguito proposte è l'interpretazione da dare ai suddetti articoli relativamente alla normativa da applicare in fase di esecuzione del contratto:

1) Si applica ancora sia il D.Lgs. 163/06 che il D.P.R. 207/10 (anche per le parti abrogate dal D.Lgs. 50/16 in particolar modo la Parte I e la Parte IV);

2) Si applica ancora il D.Lgs. 163/06 e le parti del D.P.R. 207/10 non ancora abrogate, fino all'emanazione dei previsti decreti, (in particolar modo la disciplina del collaudo e dei controlli) che seppur riferibili ai soli lavori andrebbero applicate per analogia anche ai servizi ed alle forniture;

(in questa ipotesi posto che la disciplina dell'intervento sostitutivo e della ritenuta di garanzia dello 0,50 era contenuta nella parte abrogata del D.P.R. 207/10 mentre nulla disponeva in merito il D.Lgs. 163/06 cosa succede relativamente ai due istituti?)

3) Si applica il D.Lgs. 50/16 e le parti del D.P.R. 207/10 non ancora abrogate, fino all'emanazione dei previsti decreti, (in particolar modo la disciplina del collaudo e dei controlli) che seppur riferibili ai soli lavori andrebbero applicate per analogia anche ai servizi ed alle forniture.

Le gare bandite ed i contratti stipulati antecedentemente alla data del 19 aprile 2016 restano assoggettati alle norme contenute nel d.lgs. n. 163/2006 e nel d.P.R. n. 207/2010, in quanto l'articolo 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che lo stesso decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, solamente le procedure di affidamento bandite a seguito di tale data seguiranno le regole dettate dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle Parti non ancora abrogate del d.P.R. n. 207/2010 (fino all'adozione dei relativi decreti del MIT) che, seppur relative ai lavori, dovranno intendersi come applicabili anche ai servizi e alle forniture, in forza di quanto previsto dagli articoli 102, comma 8, e 111, comma 2, del nuovo Codice. Tali ultime disposizioni, infatti, nello stabilire rispettivamente che, con appositi decreti ministeriali, dovranno essere definite le modalità di svolgimento dei collaudi, nonché dei controlli tecnici, contabili e amministrativi, richiamano, anche per i servizi e le forniture, il regime transitorio fissato dai commi 16 e 17 dell'articolo 216, i quali fanno salve le norme contenute nella Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010, sul collaudo dei lavori, e nella Parte II, Titolo IX, Capi I e II, sulla contabilità dei lavori. (Laura Savelli)

GARANZIE DEI PROGETTISTI

Il nuovo codice ha eliminato la garanzia provvisoria per i bandi di progettazione. Ha modificato qualcosa sulle garanzie definitive? Già prima c'era molta disomogeneità di comportamento da parte degli enti, ora la situazione appare ancora più difficile.

Che fine ha fatto nel nuovo codice la garanzia prevista dall'art. 111 del 163/06?

Nel nuovo Codice, non è prevista la prestazione, da parte dei progettisti, né delle cauzioni provvisorie, per espressa esclusione stabilita dall'articolo 93, comma 10, né delle cauzioni definitive. Sotto il profilo delle garanzie fornite dai progettisti, l'unico riferimento presente all'interno del d.lgs. n. 50/2016 è rappresentato dall'articolo 24, comma 4, il quale si limita a stabilire solamente che «nel caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi», intendendosi come polizze quelle stipulate per la copertura dei rischi di natura professionale. (L.S.)

PERCENTUALE OPERE SPECIALISTICHE

L'art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 recita: «Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80». La legge 80 però stabilisce nel 15% dell'importo totale dei lavori la percentuale per considerare rilevante dette opere specialistiche. Quale delle due percentuali si applica nella fase transitoria?

Come l'articolo 89, comma 11, anche l'articolo 216, comma 15, del nuovo codice stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni

contenute nell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Pertanto, nella fase transitoria, resta ferma l'indicazione della soglia percentuale del quindici per cento. (L.S.)

QUALIFICAZIONE

Il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 non ha abrogato il comma 2 dell'art.7 del decreto legge n.210 del 30.12.2015, pertanto si deve ritenere che il bonus decennale utile ai fini della attestazione Soa, sia ancora valido?

Pur non essendo stato abrogato, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 210/2015 si riferisce in ogni caso alla proroga dell'applicazione di una norma che è stata oramai espunta dall'ordinamento. L'articolo 217, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 dispone infatti l'abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 163/2006, e quindi anche dell'articolo 253, comma 9-bis, che consentiva di estendere il periodo di attività documentabile dei requisiti, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione, al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la stessa Soa. Pertanto, laddove tale contratto sia stato siglato prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, resta valido il beneficio riconosciuto dall'articolo 253, comma 9-bis, del d.lgs. n. 163/2006. In caso contrario, il rilascio dell'attestazione Soa dovrà uniformarsi alle regole sulla qualificazione fissate dalla nuova disciplina che, nell'attesa delle linee-guida dell'ANAC, lascia in vita la Parte II, Titolo III, del d.P.R. n. 207/2010, e quindi anche l'articolo 83, il quale circoscrive invece il periodo di attività documentabile al quinquennio che precede la data di sottoscrizione del contratto con la Soa. (L.S.)

OFFERTE ANOMALE

In riferimento al nuovo codice dei contratti si chiedono delucidazioni in merito all'articolo 95 e all'articolo 97 del codice riguardante il metodo di esclusione delle offerte anomale, in quanto da un'attenta lettura ci sembrano in contrasto tra di loro. Nell'articolo 95 viene menzionata la possibilità di esercitare l'esclusione automatica delle offerte anomale solo nella gare di importo inferiore al milione di euro . Nell'articolo 97 viene menzionata la possibilità di esercitare l'esclusione automatica delle offerta anomale fino alla soglia comunitaria che risulta pari a 5,2 mln.

Il contrasto è solo apparente e le due disposizioni vanno lette in coordinamento tra loro e tenendo conto del fatto che l'art. 97 comma 8 in materia di esclusione automatica non è riferito ai soli lavori ma anche ai servizi e alle forniture. L'esclusione automatica può avvenire solo quando il criterio utilizzato è quello del prezzo più basso e la possibilità di utilizzare tale criterio per i lavori è limitata all'importo di 1.000.000 di euro dall'art. 95 comma 4 lett. a). Invece per quanto concerne le forniture e i servizi standardizzati e di carattere ripetitivo di cui al comma 4 lett. b) e c) dell'art. 95 (e comunque non ricadenti nelle ipotesi di aggiudicazione obbligatoria esclusivamente sul rapporto qualità prezzo ai sensi del comma 3 dell'art. 95) l'aggiudicazione al prezzo più basso potrebbe avvenire sino a concorrenza della soglia (comma 4 lett. c) o anche oltre (comma 4 lett. b). Per tale ragione l'art. 97 dispone comunque che tale facoltà non può esercitarsi per affidamenti di importo superiore alla soglia di interesse europeo. (Paola Conio)

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE

Premesso che l'amministrazione non ha ancora proceduto ad adottare il Regolamento per la ripartizione del Fondo per la Progettazione e L'innovazione previsto dall'art. 93 e seguenti del DLgs 163/06 si chiede se, per i lavori che si sono regolarmente conclusi nel corso dell'anno 2015, la liquidazione dei compensi debba avvenire sulla base di tale regolamento ancora da adottare o sulla base del nuovo regolamento che l'amministrazione dovrà adottare tenendo conto delle disposizioni contenute nel recente D.Lgs 50/2016 che ha sostituito il precedente Codice dei Contratti. Grazie.

Il quesito solleva una tipica questione di diritto transitorio, legata al passaggio tra il vecchio e il nuovo regime dei contratti pubblici. Le previsioni del vecchio Codice dei contratti (DLgs 163/2006) erano contenute all'articolo 93, commi da 7 - bis a 7 - quinquies. In base ad esse l'incentivo interno era ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

La nuova disciplina, contenuta all'articolo 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 prevede invece che il suddetto incentivo può essere riconosciuto per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo e dell'esecuzione dei contratti, di direzione lavori e di collaudo (con espressa esclusione quindi dell'attività di progettazione). In entrambe le discipline le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo devono essere definiti dall'ente committente con apposito regolamento, che costituisce quindi presupposto necessario per l'erogazione dell'incentivo stesso. In mancanza di una specifica disposizione transitoria, si deve ritenere che per individuare la disciplina applicabile occorra far riferimento al momento dell'effettivo svolgimento delle relative attività da parte dei dipendenti dell'ente appaltante. Pertanto, se tali attività sono state svolte prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 50 si applicheranno le vecchie norme del Dlgs. 163; in caso contrario quelle nuove del D.lgs. 50. Tuttavia, poiché la corresponsione dell'incentivo è condizionata all'emanazione di un regolamento interno, qualora questo non sia stato ancora emanato si deve ritenere che - ancorché si tratti di una prassi atipica - l'ente appaltante dovrà emanare un regolamento con efficacia retroattiva. (R.M.)

GARA PER CONCESSIONE DI SERVIZI

Dovendo procedere all'affidamento in concessione di servizi (ex art.30 del D.Lgs. n.163/2006) la gestione e manutenzione di una rete gas metano a servizio di un'area industriale, si chiede che tipo di procedura di gara si dovrà adottare ai sensi del nuovo codice. In quale tipologia di gara rientra?

La disciplina delle concessioni di servizi è confluita nella Parte III del nuovo d.lgs. n. 50/2016, all'interno della quale l'articolo 166 fissa il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, per cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla stessa Parte III. Inoltre, con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione da adottare, l'articolo 164, comma 2, stabilisce che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle Parti I e II del Codice. (L.S.)

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Rispetto ai raggruppamenti di imprese , nel nuovo codice non vengono fissate le percentuali per la mandataria e le mandanti? Restano del 40% per la capogruppo e minimo 10% per le mandanti?

La regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese è fatta salva dalla sopravvivenza dell'articolo 92 del Dpr n. 207/2010. L'articolo 217, comma 14, del nuovo Codice, stabilisce infatti che, fino all'adozione delle linee-guida da parte dell'Anac, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del regolamento, tra le quali ricade pertanto anche la citata disposizione, in base alla quale, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione debbono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta per cento e dalle mandanti, per la rimanente percentuale, nella misura minima del dieci per cento ciascuna. (L.S.)

TETTO AL SUBAPPALTO

Come è possibile conciliare un subappalto al 30% dell'intero contratto con la presenza di opere scorporabili (non Sios) che da sole spesso oltrepassano il 30% e vanno necessariamente date in subappalto?

Il quesito evidenzia un'apparente contraddizione derivante dall'entrata in vigore della nuova disciplina del subappalto contenuta nel Dlgs. 50/2016 e dalla contestuale perdurante vigenza delle disposizioni del Dpr 207/2010 che stabiliscono che l'impresa affidataria che non sia in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve subappaltare le relative lavorazioni a imprese qualificate. Per sanare la contraddizione si deve ritenere che nell'ipotesi in cui le suddette lavorazioni siano di importo superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto - limite oggi previsto dal Dlgs. 50 - l'unica possibilità che ha l'impresa affidataria non in possesso della relativa qualificazione è quella di costituire un raggruppamento di tipo verticale con imprese in possesso di adeguata qualificazione. (Roberto Mangani)

Lavori Pubblici

Consiglio di Stato/1. L'invito a regolarizzare il Durc vale solo tra ente previdenziale e impresa

Q.E.T.

Non sono invece consentite regolarizzazioni postume su richiesta della stazione appaltante

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il preavviso di Durc negativo), recepito nell'articolo 31, comma 8 del Dlgs 69/2013, può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale.

Non sono, invece, consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale nel caso di richiesta della stazione appaltante per la verifica della dichiarazione di regolarità contributiva resa per la partecipazione alle gare. Lo ribadisce il [Consiglio di Stato nella sentenza 1471/2016](#) sulla controversia tra il ministero dell'Interno e un raggruppamento di imprese al quale era stata revocata l'aggiudicazione provvisoria per un'irregolarità contributiva.

I giudici amministrativi hanno innanzitutto ricordato che la questione è stata risolta dall'Adunanza Plenaria che con la [sentenza n. 6 del 29 febbraio 2016](#), ha chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Fare (Dl 69/2013) «non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva».

Per questo, sottolinea il Consiglio di Stato, «l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di Durc negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall'impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto»

[Città e Urbanistica](#)

Ddl consumo di suolo al rush finale, si allargano le deroghe al divieto di occupazione di terreni

Giuseppe Latour

Approvazione finale alla Camera possibile già oggi - Fuori dai conteggi l'espansione di fabbriche esistenti e i lotti urbani di completamento

Disegno di legge sul consumo di suolo a un passo dal traguardo. Oggi (mercoledì 4 maggio) potrebbe essere la giornata decisiva per completare il percorso del Ddl che punta a contingentare la realizzazione di nuove costruzioni nel nostro paese. Il condizionale è d'obbligo, visti i molti stop che il testo ha dovuto incassare negli ultimi mesi. Ma ieri Montecitorio è riuscita a chiudere quattro degli undici articoli del provvedimento: con un'intera giornata di lavori parlamentari davanti, il traguardo pare davvero vicino. Ieri i deputati si sono concentrati principalmente sulle definizioni, andando a fissare nuove deroghe: tra queste, spicca quella per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti. Sono anche state contingentate le compensazioni ambientali, previste in caso di consumo di nuovo suolo: dovranno essere proporzionate all'intervento. Oggi saranno sciolti gli ultimi nodi sul periodo transitorio.

«Puntiamo a chiudere il provvedimento nella giornata di mercoledì», spiega **il relatore del provvedimento Massimo Fiorio**. Insomma, tra ieri e oggi maggioranza e Governo hanno messo in campo una netta accelerazione, con lo scopo di portare finalmente a casa il disegno di legge, dopo un percorso durato mesi. Le correzioni programmate riguardano soprattutto due passaggi: le definizioni, inserite all'inizio, e la fase transitoria, alla fine, per venire incontro.

Sui due punti sono arrivati emendamenti dei relatori e delle commissioni. Ieri l'Aula è andata parecchio avanti, grazie anche all'impegno della relatrice Chiara Braga, portando a casa metà del testo, fino all'articolo 4.

Tra le modifiche più significative, vanno segnalate quelle ai primi due articoli. Un passaggio, in particolare, ha rivisto la **definizione di superficie agricola**. Non ricadono in questa nozione e, quindi, nelle stringenti maglie del disegno di legge sul consumo di suolo "le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti", oltre ai lotti interclusi, piccole aree comprese tra opere già esistenti, e alle aree "ricadenti nelle zone di completamento destinate prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione". Le deroghe ai principi del Ddl, in sostanza, si allargano.

Un'altra integrazione coordina la prima parte del disegno di legge con le regole del Codice appalti, prevedendo che la nozione di infrastrutture prioritarie sia agganciata al nuovo Dlgs n. 50 del 2016. In sostanza, quindi, si farà riferimento al nuovo Documento di programmazione pluriennale (da definire). Questo, in teoria, potrebbe allargare il perimetro di questa deroga. Ancora, nel concetto di compensazione ambientale, prevista in seguito agli interventi di consumo di suolo, è stata inserita la nozione di proporzionalità "rispetto all'entità dell'intervento stesso". Non sono, comunque, mancate le polemiche del Movimento 5 Stelle, che contesta il nuovo impianto della legge: con il passare dei mesi avrebbe perso di vista l'intento di bloccare il consumo di nuovo suolo.